



prot. 18499 del 03/05/2013

Città di Chioggia

città d'arte

prat. n. 379/2013

SETTORE URBANISTICA - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 74
(D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata in data 03/05/2013, con numero 18499 di protocollo da:

VIVARINI GIUSEPPE - PROPRIETARIO -
C.F./P.I. VVRGPP26R05G693C
VIA BORGO ROSSI 33 35028 PIOVE DI SACCO PD

intesa ad ottenere permesso di costruire per i seguenti lavori: **Sanatoria per modifiche prospettiche eseguite in difformità al p.d.c. n. 50/2005 e realizzazione di nuove opere consistente in modifiche al distributivo interno e modifiche ai prospetti**, da realizzarsi in STRADA DELLA STORTA, su immobile così censito in catasto: Comune di Chioggia, foglio 32, mappale 819;

VISTO il progetto allegato alla domanda stessa, redatto da GEOM. ELIA GIUSEPPE (p.i./c.f. 03519570273);

VISTA l'istruttoria comunale in data 04/12/2013;

VISTA L'autocertificazione di conformità igienico sanitaria del progetto, attestata dal tecnico progettista in data 15/04/2014 ai sensi dell'articolo 20 del DPR 380/2001;

VISTO il parere della Commissione di Edilizia Ambientale Comunale espresso nella seduta n. 1 del 30/01/2014, con esito:

- accertamento di compatibilità paesaggistica: parere favorevole in quanto trattasi di modeste modifiche che si rendono ammissibili con il contesto circostante;
- nuove opere: favorevole in quanto si rendono coerenti con lo stato originale dell'edificio e contesto circostante;

VISTO il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Venezia, prot.2682 del 03/03/2014 con esito: FAVOREVOLE;

VISTA l'autorizzazione paesaggistica e accertamento di compatibilità paesaggistica n.44/2014 del 09/04/2014 in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente resa ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 31/10/1994 n. 63 e del D.Lgs. n.42 del 22/1/2004;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO il P.R.G. vigente con allegate Norme di Attuazione;

VISTE le leggi e regolamenti vigenti in materia edilizia e urbanistica;

ACCERTATO che il richiedente ha titolo per ottenere il richiesto permesso di costruire;

VISTO Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" del Comune di Chioggia, art. 7, n. 3, lett. a);

RILASCI A

il presente permesso di costruire a:

VIVARINI GIUSEPPE - Proprietario -
C.F./P.I. VVRGPP26R05G693C
VIA BORGO ROSSI 33 35028 PIOVE DI SACCO PD

SETTORE URBANISTICA - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

esecuzione delle seguenti opere: **Sanatoria per modifiche prospettiche eseguite in difformità al p.d.c. n. 50/2005 e autorizzazione di nuove opere consistente in modifiche al distributivo interno e modifiche ai prospetti**, secondo gli allegati di progetto e comunque nel rispetto di leggi, regolamenti vigenti, condizioni e prescrizioni tutte contenute nel presente atto di costruire e negli atti che, allegati ad esso, ne fanno parte integrante.
Il presente permesso di costruire è rilasciato salvi i diritti di terzi ed è valido per il periodo concesso per ultimare i lavori, esso è valido secondo le indicazioni di seguito riportate in tabella:

ATTI DI COSTRUZIONE

348,00	Totale costo di costruzione
---------------	------------------------------------

ione

516,00	Opere da sanare
---------------	------------------------

bilità risarcitoria

1032,00	Opere da sanare
----------------	------------------------

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL PRESENTE PERMESSO DI COSTRUIRE

Attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore nonché le modalità esecutive:

I lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
Dovrà essere determinata la quota 0.00 di riferimento nell'ambito dei grafici allegati alla presente.

Il presente permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera, a disposizione degli organi di controllo.

Il titolare intenda dare esecuzione di strutture in c.a. indicate nell'art. 1 della Legge 05/11/1971, n. 1086, il costruttore e' tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia di cui all'art. 1 dell'art. 2 del D.P.R. 22/04/1994 n. 425, prima dell'inizio dei lavori, da inoltrare al Comune ai sensi della Legge Regionale 13/04/2000 n. 11, art. 87 comma 3, lettera b.

Prima che non vi siano opere oggetto di applicazione dell'art. 1 della Legge 05/11/1971 n. 1086, con la comunicazione di inizio lavori dovrà essere presentata dichiarazione da parte del direttore dei lavori, che l'esecuzione delle opere di cui al presente permesso di costruire non necessitano di denuncia dei cementi armati.

Il titolare del presente atto abilitativo, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale violazione delle normative di leggi e regolamenti e delle prescrizioni qui contenute. La Ditta intestataria del presente atto di costruire prima dell'inizio dei lavori dovrà comunicare al Comune la data precisa del loro inizio, il nome del titolare e dell'esecutore dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal D.Lgs. 10/9/2003, n.276, art. 86, comma 1, per, pena la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo.

Il presente atto dei lavori è condizionato alla presentazione della documentazione prevista dalla Legge n. 373 del 30/04/1976, modificata dalla Legge n. 10 del 9/1/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, per il contenimento del consumo energetico negli edifici; relazione di cui alla Legge 447/95 e successivo D.P.C.M. sull'inquinamento acustico (art.76 del D.Lgs. 10/9/2003).

Il titolare del presente permesso di costruire deve inoltre osservare il rispetto delle seguenti norme:

La Legge 11 maggio, 1999 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonché il regolamento di fognatura comunale;

La Legge 13 luglio 1966, n. 615 e successive modificazioni e Regolamenti di attuazione contro l'inquinamento



SETTORE URBANISTICA - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- D.P.C.M. 1 marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, relativamente all'attivazione del cantiere lavorativo (attività temporanee per le quali necessita la specifica autorizzazione del Sindaco);
- D.P.R. 164/1955 e D.P.R. 547/1955 relativi alla normativa antinfortunistica.

In ogni cantiere deve essere esposto all'esterno, ben visibile, un tabellone delle dimensioni minime di m. 1,00x1,50 nel quale devono essere indicati: il Titolare e gli estremi della titolare del presente permesso di costruire, il Direttore dei Lavori, l'Assuntore dei Lavori, il Progettista degli impianti, ove previsto per Legge, l'oggetto e la destinazione d'uso dell'opera oggetto dell'intervento, la data di inizio dei lavori. Recapito della persona che ne assicuri l'accesso durante le ore di chiusura del cantiere.

Il cantiere deve essere per quanto possibile recintato, in modo da non pregiudicare gli spazi circostanti, pubblici o privati. All'uopo dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti (segnalazioni diurne e notturne, ecc.) atte ad eliminare qualsiasi pregiudizio alla circolazione ed a terzi.

L'eventuale materiale di risulta da demolizioni e/o scavi deve essere consegnato a discarica autorizzata.

Qualora venga fatto uso di gru, ponteggi, o vengano impiegate particolari macchine operatrici, tutte le operazioni di carico e scarico devono avvenire all'interno del cantiere stesso. Per eventuali operazioni che insistano su area pubblica deve essere presentata specifica richiesta.

TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del rilascio del presente permesso di costruire ed ultimati e resi agibili entro tre anni dal loro inizio.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del presente permesso di costruire, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche, con le quali il permesso di costruire stesso sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso di costruire o eventuale denuncia di inizio attività per la parte non ultimata.

Il soggetto titolare del presente permesso di costruire o i loro successori o aventi causa, sono tenuti, nei casi previsti per legge (art. 24, comma 2, D.P.R. 380/01), a chiedere il rilascio del certificato di agibilità entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore del/i richiedenti senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed è trasferibile insieme all'immobile ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È IMPUGNABILE AVANTI IL T.A.R. DEL VENETO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA O ENTRO 120 GIORNI AL CAPO DELLO STATO.

Allegati: Relazione tecnica; Elaborati progettuali n. 1 - 2 - 3 - 3.1 - 4 - 4.1 - 5 - 6 - 7 - 8;

Chioggia **29 APR. 2014**

Responsabile del procedimento:

Coordinatore dei responsabili del procedimento:

Tommasin Massimo

Longo Aldo

IL DIRIGENTE
SETTORE URBANISTICA
Talieh Noori arch. Mohammad